



Città di Molfetta

Piano Regolatore Generale Comunale
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 527 del 10 maggio 2001

REGOLAMENTO EDILIZIO

Adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo
contenuto nella Conferenza Unificata
Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016
recepito con D.G.R. 11 aprile 2017 n. 554

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34
del 13 novembre 2017

**PROPOSTA DI EMENDAMENTI PER ADEGUAMENTO ALLA D.G.R.
n° 2250 DEL 21 DICEMBRE 2017 (B.U.R.P. n° 6 suppl. del 11/1/2018)**

Dirigente Settore Territorio
ing. Alessandro Binetti

Supporto al RUP
ing. Mario Emilio de Gennaro

marzo 2018

l'Assessore all'Urbanistica
Pietro Mastropasqua

il Sindaco
Tommaso Minervini

EMENDAMENTO 1

Art. 3.6.2 – Serre bioclimatiche

- Nel titolo, dopo la parola "*bioclimatiche*" si aggiungono le parole "*o serre solari*".
- Dopo il titolo sono soppressi i primi quattro commi.
- Dopo il titolo sono inseriti i seguenti commi:

"Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008).

Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici e dell'indice superficiale purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- *essere integrate nell'organismo edilizio;*
- *avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate;*
- *fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;*
- *la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ per almeno il 50%;*
- *essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;*
- *essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;*
- *non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.*

Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente."

TESTO DELL'ARTICOLO EMENDATO

Art. 3.6.2 – Serre bioclimatiche o serre solari

Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008).

Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici e dell'indice superficario purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- essere integrate nell'organismo edilizio;
- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate;
- fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;
- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ per almeno il 50%;
- essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;
- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.

Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.

Al titolo abilitativo è fatto obbligo di allegare oltre alle planimetrie, la relazione di calcolo degli apporti energetici oltre alla verifica delle norme igienico sanitarie.

La realizzazione della serra bioclimatica/solare comporta l'aggiornamento della planimetria catastale dell'immobile.

EMENDAMENTO 2

Art. 5.1 – Aggiornamento del Regolamento Edilizio

- L'articolo è sostituito dal seguente unico comma:
"Annualmente, a far data dall'approvazione del presente Regolamento, il Consiglio Comunale provvede ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento."

TESTO DELL'ARTICOLO EMENDATO

Art. 5.1 – Aggiornamento del Regolamento Edilizio

Annualmente, a far data dall'approvazione del presente Regolamento, il Consiglio Comunale provvede ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento.

EMENDAMENTO 3

Sono sostituiti, in conformità alla D.G.R. n° 2250/2017, gli allegati al REC:

- A) QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI
- B) RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA
- C) RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

L'allegato A viene inoltre integrato con la seguente nota apposta in calce all'allegato stesso:

"Al fine di garantire il rispetto delle previsioni dimensionali del P.R.G.C., in adempimento all'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n° 11 del 18/05/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Allegato A che precede è integrato con le ulteriori definizioni e specificazioni contenute nell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G.C. adeguate alla predetta legge."